



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PREVENZIONE E COMUNICAZIONE  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio IV  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro – classif: I.2.b.d  
Allegati: 1

Ministero della Salute  
DGPREV

0011014-P-09/03/2010

I.2.b.d



62770397

Per il tramite del:

COMANDO CARABINIERI PER LA  
TUTELA DELLA SALUTE  
P.Le Marconi 25,  
PALAZZO ITALIA  
00144 ROMA

A tutti i NAS competenti

e per conoscenza,

AGENZIA DELLE DOGANE  
AREA CENTRALE VERIFICHE E  
CONTROLLI  
Ufficio Metodologia E Controllo Degli  
Scambi Internazionali  
Via Mario Carucci, 71  
00143 ROMA  
FAX 06/50243116

Dott.ssa LOREDANA VELLUCCI  
DIRETTORE UFFICIO III – DGPS  
SEDE

DIREZIONE GENERALE  
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI  
MEDICI

UFFICIO II

UFFICIO III  
SEDE

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'  
Viale Regina Elena, 299  
00161 Roma

MINISTERO DELLO SVILUPPO

**OGGETTO:** Elementi per verifica di corretta etichettatura sigarette elettroniche/inalatore di nicotina.  
Modifica nota 6710 dell'11/02/2010 a seguito di rettifica del parere ISS 2753.

A seguito della notifica europea del sistema di allerta RAPEX n° 1280 anno 2008 presentata dal Regno Unito, lo Scrivente, con nota 15696 del 6 aprile 2009, ha inviato ai competenti NAS la disposizione di verificare la presenza degli articoli descritti nella notifica sul mercato nazionale ed in caso affermativo di effettuare sequestro cautelativo, campionamento ed invio per valutazione all'Istituto Superiore di Sanità.

La valutazione correlata alla notifica RAPEX verte sulla corretta etichettatura, infatti i riferimenti normativi adottati dal Regno Unito sono la direttiva 2001/95/CE (sicurezza generale dei prodotti) e la 1999/45 /CE (classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi).

Si ritiene quindi opportuno fornire elementi al fine di valutare la correttezza dell'etichettatura in base alla differente concentrazione di nicotina presente.

Si premette che, assimilando la cartuccia ad un contenitore di un preparato, risulta di applicazione il Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65 "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi".

Il suddetto Decreto al comma 2 dell'Art 7 prevede che:

*"2. Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato tiene a disposizione delle autorità competenti*

*a) i dati sulla composizione del preparato;*

*b) i dati utilizzati per la classificazione e l'etichettatura del preparato;*

*c) qualsiasi informazione utile concernente le condizioni di imballaggio ai sensi dell'articolo 8, comma 3, compreso il certificato delle prove, redatto ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, secondo i criteri riportati nell'allegato IX, parte A, al decreto del Ministro della sanità in data 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti;*

*d) i dati utilizzati per la predisposizione della scheda informativa in materia di*

Con nota prot. 2753 del 26 gennaio 2010, poi rettificata con nota prot. 9868 del 4 marzo 2010, l'Istituto Superiore di Sanità ha fornito allo Scrivente la corretta classificazione in funzione della concentrazione di nicotina di seguito allegata.


Si segnala che oltre alle frasi di rischio riportate in allegato, è responsabilità dell'importatore apporre le dovute frasi S (consigli di prudenza) e che tale classificazione si riferisce solo agli effetti sulla salute umana e non a quelli sull'ambiente.

Inoltre tale classificazione non prende in considerazione altre eventuali sostanze che potrebbero costituire la miscela, delle quali il produttore/importatore deve essere a conoscenza.

E' fatta salva ogni differente e successiva determinazione da parte della competente Direzione Farmaci e Dispositivi medici, nell'eventualità che tale articolo sia considerato nell'ambito di applicazione del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n 219.

Si ringrazia per la collaborazione.


IL DIRETTORE DELL'UFFICIO IV  
Dott.ssa Liliana la Sala



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Aurelia Fonda

(06/59943376)




## ETICHETTATURA OBBLIGATORIA IN BASE ALLE CONCENTRAZIONI DI NICOTINA

E'responsabilità dell'importatore apporre le dovute frasi S (consigli di prudenza), tale classificazione si riferisce solo agli effetti sulla salute umana e non a quelli sull'ambiente.

a) Concentrazione di Nicotina  $\geq 25\%$  T+; R: 25-27

R 25: Tossico in caso d'ingestione.


R 27: Molto tossico a contatto con la pelle.



b)  $7\% \leq$  Concentrazione di Nicotina  $< 25\%$  T; R: 22-27

R 22: Nocivo in caso di ingestione.


R 27: Molto tossico a contatto con la pelle.



c)  $3\% \leq$  Concentrazione di Nicotina  $< 7\%$  T; R: 22-24


R 22: Nocivo in caso di ingestione.

R 24: Tossico a contatto con la pelle.



d)  $1\% \leq$  Concentrazione di Nicotina  $< 3\%$  T; R: 24

R 24: Tossico a contatto con la pelle.



Al di sotto di una concentrazione di Nicotina inferiore allo 0,1% il preparato non è soggetto a classificazione ed etichettatura di pericolo.

Opportuna, in ogni caso, indipendentemente dalla concentrazione di nicotina, la dicitura supplementare *“Tenere fuori dalla portata dei bambini”*.